



Consiglio Regionale della Campania

Consigliere Francesco Todisco

di corsi di riqualificazione, d) il mantenimento della disponibilità del posto fino al superamento dell'idoneità al concorso indetto¹.

PER EFFETTO DI QUANTO PREMESSO:

- gli Istanti, con la diffida, avevano chiesto alla Regione Campania di porre in essere i su menzionati doveri di legge.
- stante il silenzio dell'Amministrazione, i ricorrenti adivano dapprima il T.A.R. Campania - Napoli e poi il Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 1596/2016 dichiarava "l'obbligo a carico della Regione Campania di provvedere in ordine all'istanza degli odierni appellanti in merito all'attivazione delle procedure finalizzate alla ricollocazione lavorativa del personale dei soppressi Consorzi Agrari".
- Con ordinanza n. 2304 del 24.05.2018 il Consiglio di Stato ha "rilevato d'altra parte che è indispensabile che la Regione Campania prenda definitiva posizione sulla richiesta dei ricorrenti anche in considerazione dell'attività istruttoria svolta dal commissario ad acta".

SI RILEVA CHE:

- A seguito di atto di diffida del 25.07.2018, con nota prot. N. 2018 0527364 del 09.08.2018, la Regione Campania dichiarava che "non risulta possibile dare seguito all'istanza avanzata"... "stante il perdurare del regime sanzionatorio ex art. 9, co. 1 quinquies del d.l. 113/2016, cui è sottoposta la Regione Campania alla luce della mancata approvazione del rendiconto generale per l'anno 2017".
- l'Amministrazione regionale si è determinata sia per la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, sia per il trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso ARCADIS nei ruoli dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania, in spregio alla posizione dei ricorrenti, sia indire il maxiconcorso per 10.000 nuove assunzioni. Già precedentemente

¹ "le regioni effettuano un'apposita ricognizione in ambito regionale delle disponibilità d'impiego delle figure professionali ... appartenenti al settore agricolo o ai servizi per l'agricoltura, presenti sia presso la stessa regione, gli enti regionali o locali, sia presso i soggetti privati funzionalmente collegati agli enti locali Una volta completata la ricognizione, le regioni provvedono alla pubblicazione, sotto forma di avviso pubblico di concorso, delle disponibilità dei posti rilevati, nel rispetto dei vincoli di programmazione delle assunzioni e nei limiti della disponibilità di bilancio, sul Bollettino Ufficiale delle regioni e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (comma 3); "Le regioni promuoveranno, ove necessario, appositi corsi per la riqualificazione del personale da ricollocare nei settori previsti ..." (comma 7); "Si dovrà, comunque, prevedere per la copertura dei posti resi disponibili il superamento di prove di idoneità, previste dall'ente pubblico d'impiego" (comma 8); "gli enti di impiego devono mantenere la disponibilità dei posti fino alla data stabilita nell'avviso pubblico di concorso di presa di servizio dell'idoneo vincitore. La mancata copertura dei posti di lavoro, messi a concorso nelle modalità predette nei termini previsti nell'avviso pubblico di concorso, comporta la cessazione di ogni obbligo da parte dell'ente a titolo della presente delibera dei posti di lavoro messi a disposizione" (comma 10).



Consiglio Regionale della Campania

Consigliere Francesco Todisco


con la Delibera di G.R. n. 318 del 28.06.2016, la Regione Campania dando attuazione alla L. 190/2014 ha provveduto alla ricollocazione degli ex dipendenti delle soppresse Province, sebbene la legge non prevedesse l'ente di destinazione.

PER QUANTO DETTO SI CHIEDE CHE:

la Regione Campania, sulla scorta di quanto già fatto da altre regioni tra cui Puglia, Calabria, Sardegna e Marche, provveda alla ricollocazione di questi lavoratori, per i quali si evidenzia che sono tutti ex impiegati dei Consorzi agrari con indiscussa esperienza negli uffici amministrativi. Anche al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie.

Si pone in evidenza dell'amministrazione regionale che purtroppo costoro non fruiscono più degli ammortizzatori sociali per cui si trovano nella doppia posizione negativa di non avere reddito né di completare il periodo lavorativo ai fini pensionistici.

A tal fine è necessario evidenziare che il diritto dei ricorrenti alla ricollocazione è sancito dall'art. 5 co. 6 L. 410/1999, nonché consacrato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1596/2016 del 21.04.2016.


F.TO
IL CONSIGLIERE REGIONALE
FRANCESCO TODISCO